



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

corecomsicilia
Comitato regionale per le comunicazioni

DELIBERA n°_188_

**[REDACTED] / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/71284/2019)**

IL CORECOM SICILIA

NELLA seduta del 16/09/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTO l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il CORECOM, SICILIA, per l'esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, con la quale, l'Autorità ha delegato il CORECOM SICILIA alla definizione delle Controversie;

all'utente le somme eventualmente erroneamente richieste in eccedenza rispetto al piano tariffario contrattualmente pattuito. Infine in relazione alla richiesta di rimborso per spese di procedura ed assistenza, in assenza di spese documentate, si ritiene equo liquidarle in euro 50,00.

DELIBERA

TIM SpA (Kena mobile) è tenuta a verificare la correttezza degli importi fatturati, in coerenza con il contratto sottoscritto, e a darne contezza all'utente dell'esito delle verifiche effettuate ed a stornare e/o rimborsare all'utente le somme eventualmente erroneamente richieste in eccedenza rispetto al piano tariffario contrattualmente pattuito. TIM SpA (Kena mobile) è tenuta a corrispondere, oltre ad euro 50,00 (cinquanta/00) per spese di procedura, anche l'importo di euro 1.080,00 (milleottanta/00) a titolo di indennizzo per sospensione amministrativa dei servizi voce e Adsl, ai sensi dell'art. 5, comma 1, in combinato disposto con art. 13, comma 3, della delibera 347/18/CONS, poiché trattasi di utenza affari.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo, 16/09/2020

IL PRESIDENTE

Prof.ssa avv. Maria Annunziata Astone

